



# Taviano

Città dei Fiori  
(Lecce – Italy)

## IMU

(Imposta Municipale Propria)

- ACCONTO ANNO 2016 -

SCADENZA 16 GIUGNO

L'imposta è dovuta per **tutti gli immobili** (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) presenti sul territorio comunale.

**L'abitazione principale con relative pertinenze** e le fattispecie ad essa equiparate, (come descritte nell'art.15 del regolamento IUC) **sono escluse dal pagamento.**

Per le abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, **l'aliquota è del 5 per mille**, con una detrazione pari ad € 200,00.

**La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la riduzione del 50% dell'imposta dovuta sugli immobili concessi in comodato d'uso gratuito** purché vengano rispettati i seguenti requisiti:

- Il comodato avvenga tra parenti di primo grado (solo tra genitori/figli e viceversa);
- Il contratto di comodato sia registrato;
- Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione di residenza;

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, **l'aliquota è fissata al 2 per mille.**

Per tutti gli altri immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli **l'aliquota è fissata al 9,60 per mille.**

## TASI

(Tassa Servizi Indivisibili)

- ACCONTO ANNO 2016 -

SCADENZA 16 GIUGNO

La **tassa** è dovuta per il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, con esclusione dei terreni agricoli, presenti sul territorio comunale.

**La Legge di Stabilità 2016 ha abolito la TASI per l'abitazione principale con relative pertinenze, e le fattispecie ad essa equiparate**, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9,

Per le abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, **l'aliquota è del 2,5 per mille**, per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili è del **1,20 per mille.**

L'esenzione dalla Tasi è stata estesa anche ai soggetti che adibiscono a propria abitazione principale la casa detenuta in locazione, per la quota di loro competenza.

Nel caso di immobili concessi in comodato d'uso gratuito (solo tra genitori/figli e viceversa), che risultino per il comodatario **immobili di residenza e relative pertinenze**, la tassa è dovuta dal solo proprietario nella misura del 50% della quota di ripartizione prevista dal regolamento IUC (80%), mentre il comodatario rimane escluso dalla tassazione.

Per tutti gli altri immobili in locazione rimane salva la ripartizione nella misura del 80% per il proprietario e del 20% per locatario.

**Per informazioni:** Ufficio Comunale delle Entrate - Tel. 0833.916213 – fax. 0833.916270

[www.comune.taviano.le.it](http://www.comune.taviano.le.it); *mail:* [ufficiotributitaviano@hotmail.it](mailto:ufficiotributitaviano@hotmail.it)

[ragioneria.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it](mailto:ragioneria.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it)

Taviano, 08 giugno 2016

**Il Funzionario Responsabile**  
**Dott. Francesco Trianni**